



Prot. 1011/20

Monza, 9 aprile 2020

OGGETTO: Disposizioni organizzative per il periodo dal 16.4 al 11.5.2020 in attuazione art.83 D.L. 17.3.2020 n.18 come integrato da art.36 D.L. 8.4.2020 n.23

Ad integrazione dei provvedimenti organizzativi già emessi;

Visto il disposto di cui all'art.36 D.L. 23/20, che, prorogando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art.83 D.L. n.18/20, estende sino al 11 maggio 2020 la previsione di rinvio d'ufficio delle udienze già fissate, con sospensione dal 9.3.20 al 11.5.20 dei termini per il compimento di qualsiasi atto inerente procedimenti civili e penali anche con riferimento ad atti introduttivi, sottraendo a tale disciplina le materie urgenti espressamente elencate al comma 3 (sub a per il settore civile e sub b e c per il settore penale), nonché, per il settore penale, i procedimenti i cui termini massima di custodia cautelare dell'imputato vengano a scadenza nei sei mesi successivi al 11.5.20;

Richiamato il disposto di cui al comma 5 del cit. art.83, che rimette al capo dell'ufficio di adottare, "per il periodo di sospensione termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa", misure organizzative comunque volte a contenere l'afflusso di utenti alle sedi giudiziarie, viste anche le indicazioni di cui all'art.87 comma 1a D.L. citato;

Ritenuto che, nel confermare sostanzialmente le disposizioni già date con provvedimento 18.3.20 prot.801/20, come integrate con prot. nn. 867/20 e 902/20 del 25 e 30.3.20, possano tuttavia rivedersi in parte le limitazioni già riferite al deposito dei provvedimenti dei magistrati e dei ricorsi/istanze dei professionisti, se non altro a decorrere dal 16.4, e pur sempre nei limiti di quanto gli operatori di cancelleria – presenti in Ufficio in numero minimo idoneo a presidiare la gestione degli atti indifferibili – riusciranno ad evadere mediante accesso ai registri informatici (consentito solo in sede), dopo la ricezione informatica degli atti urgenti;

Dato atto che ulteriori misure organizzative saranno emesse in prosieguo per il periodo dal 11 maggio al 30 giugno 2020;

Dato atto che per gli uffici e servizi di cancelleria sono già stati assunti provvedimenti organizzativi, volti a valorizzare il c.d. lavoro agile in quanto possibile e secondo specifici progetti assegnati, a fronte di deposito di istanze prioritariamente in modalità telematica, con presenza in sede di limitate unità addette a distinti presidi per attività in ambito civile, penale, amministrativo per il disbrigo e deposito degli atti urgenti e/o in scadenza, provvedimenti la cui validità è già stata estesa sino al 31.5.20 e che qui integralmente si richiamano;

Sentiti la Procuratrice f.f., la Dirigente e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza;

Sentiti i Presidenti e Coordinatori di sezione e procedendo di concerto con gli stessi;

il Presidente del Tribunale

così dispone per il periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020 compresi:

SETTORE CIVILE

- Saranno rinviate d'ufficio, a data successiva al 30 giugno 2020, le udienze di carattere non urgente fissate nel periodo 16.4-11.5.20, assicurando solo la trattazione degli affari urgenti quali indicati all'art.83 D.L. n.18/20 comma 3 punto a, con le precisazioni di cui sub 2
 - ciascun giudice potrà valutare rinvii temporalmente differenziati per ragioni organizzative
 e in ragione degli interessi tutelati in ciascun procedimento
 - b. i provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici, e saranno comunicati dalle cancellerie tramite PCT in tempistica rispettosa della data di rinvio, segnalandosi che, onde facilitare il compito delle cancellerie, il giudice può emettere unico provvedimento di rinvio per tutte le udienze della giornata, ove differite a stessa data/stessi orari per stessi incombenti, consentendo comunicazione dello stesso in PCT, massiva ove possibile; nelle more i rinvii saranno anticipati alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Monza che collaborerà nella diffusione al Foro tramite il proprio sito;
- 2. Limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa di cui all'art.83 comma 3 lett.a, compresi i procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice (o presidente della sezione tabellarmente competente per nuove iscrizione) riterrà urgente, d'ufficio o su istanza di parte, in quanto "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:
 - a. Privilegiare, ai sensi della lettera h dell'art.83 comma 7, la "trattazione scritta" unicamente telematica, senza udienza, quando la stessa non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, disponendo il giudice scambio e deposito telematico in PCT di note scritte contenenti istanze e conclusioni;
 - b. Nell'impossibilità della trattazione scritta, prevedere prioritariamente, ai sensi della lettera f dell'art.83 comma 7, la gestione "da remoto" delle udienze che non richiedano presenza di soggetti diversi da parti e difensori, con collegamenti mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 20.3.20 prot. 4223;
 - c. In tutti i casi in cui, nell'impossibilità di quanto sub a e b, si renda necessaria udienza in sede, adottare tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima tra persone e utilizzo DPI
 - d. Per la materia "famiglia/tutele", ad integrazione/precisazione delle previsioni sub art.83 comma 3 lett.a, saranno trattate le cause di alimenti, le cause di separazione legale e di fatto in cui venga rappresentato da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole che richiede l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, gli ordini di protezione contro abusi familiari e procedimenti in materia di tutela/amministrazione di sostegno in cui venga dedotta una situazione d'urgenza incompatibile con l'emissione di provvedimenti provvisori.

3. Saranno depositati (e accettati dalle cancellerie):

a. Atti, istanze, provvedimenti inerenti la trattazione/definizione dei procedimenti di cui sub 1 e 2 3.a.1 – da parte di giudici e utenza professionale si accetteranno solo depositi telematici (non verranno accettati depositi cartacei salvo comprovati malfunzionamenti di Consolle/PCT alla data di scadenza)

- 3.a.2 per i procedimenti sub 2, l'utenza professionale selezionerà la modalità "campanello"; ci si rimette in proposito alla professionalità e consapevolezza dei difensori, invitandoli a non abusare di funzione da riservare alle sole materie di particolare urgenza di cui all'art.83 comma 3 lett.a D.L.cit.
- 3.a.3 l'utenza privata è legittimata a depositare in formato cartaceo solo ricorsi/istanze in ambito di volontaria giurisdizione che riguardino la tutela di minori o soggetti deboli quando incidano su profili di particolare urgenza e indifferibilità attinenti la cura della persona;
- b. Sentenze/provvedimenti definitori emessi dai magistrati in procedimenti ultratriennali (ossia iscritti ante 31.03.2017) anche estranei alle fattispecie sub 2, e provvedimenti in relazione ai quali il giudice motiverà l'urgenza, nonchè provvedimenti di liquidazione compensi per difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato o per ausiliari del giudice, ovvero indennità in materia di V.G., attesa la natura di emolumento di attività lavorativa prestata;
- c. Atti/istanze/ricorsi da parte di utenza professionale, che siano estranei alle fattispecie sub 2 (ancorchè depositati telematicamente) non saranno accettati dalle cancellerie, salvo in via residuale e secondo criterio cronologico ove il personale addetto ai singoli presidi ne abbia disponibilità di tempo; ci si rimette in proposito alla professionalità e consapevolezza dei difensori, invitandoli a non sollecitare gli operatori di cancelleria telefonicamente o a mezzo e-mail alla verifica del buon esito e/o accettazione telematica di quanto trasmesso, rilevandosi come inevitabilmente l'accettazione degli atti estranei alla fattispecie sub 2 avrà tempistica più lunga rispetto a quella garantita ordinariamente da questo Tribunale.
- 4. Per la gestione dei procedimenti sub 2 ante causam saranno individuati in apposita tabella i giudici di turno, che opereranno preferibilmente da remoto, salvo accesso in sede ove necessario.

SETTORE PENALE

- Saranno rinviate d'ufficio, a data successiva al 30 giugno 2020, le udienze di carattere non urgente fissate nel periodo 16.4 -11.5.20, assicurando solo la trattazione degli affari urgenti quali indicati all'art.83 D.L. n.18/20 comma 3 punti b e c, nonché dei processi in cui i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza entro la data del 11.11.2020;
 - a. ciascun giudice/collegio potrà valutare rinvii temporalmente differenziati per ragioni organizzative e in ragione degli interessi tutelati e della specificità di ciascun procedimento
 - b. nel settore penale le comunicazioni di cancelleria saranno effettuate tramite SNT al difensore delle parti (art.83 commi 13 e 14) in tempistica rispettosa dei termini di legge; nelle more i rinvii (quando individuate le date di ricalendarizzazione) saranno anticipati alla Procura della Repubblica e alle Segreterie della Camera Penale e dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che collaboreranno nella diffusione al Foro tramite il proprio sito.
- 2. Limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa di cui sub 1, compresi i procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice/presidente di collegio riterrà presentare "carattere di urgenza" per le tipologie di cui all'art.392 c.p.p, ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:
 - a. privilegiare l'udienza in videoconferenza in aula A (la sola munita del relativo impianto) quando debbano parteciparvi persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ovvero con collegamenti da remoto mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 20.3.20 prot. 4223;
 - b. nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza (art.83 comma 3 lett.b2), la richiesta di celebrazione dell'udienza da parte di detenuti, imputati, proposti o loro difensori, dovrà intervenire via PEC alla cancelleria del dibattimento o del Gip entro 72 ore dalla data d'udienza originariamente fissata;

- c. per le udienze di convalida dell'arresto e del fermo ex art.391 c.p.p. e per l'interrogatorio di garanzia di cui all'art.294 c.p.p. dinanzi al G.I.P., nonché per le udienze di convalida arresto e contestuale giudizio direttissimo avanti al giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza o con collegamenti da remoto, utilizzando di preferenza Microsoft Teams o Skype for Business, nel rispetto dell'art. 146 bis disp.att. c.p.p., come da Protocollo sottoscritto il 24.3.20 tra Tribunale Monza, Procura Monza, Ordine Avvocati Monza, Camera Penale Monza;
- d. In tutti i casi in cui, nell'impossibilità di quanto sub a e c, si renda necessaria udienza in aula nella sede giudiziaria, procedere a porte chiuse e adottare tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima tra le persone e utilizzo DPI da parte di tutti i presenti in aula.

3. Saranno depositati (e accettati dalle cancellerie):

- a. Atti, ricorsi, istanze, provvedimenti inerenti la trattazione/definizione dei procedimenti di cui sub 1 e 2
- b. Istanze relative alla libertà personale o all'applicazione di misure di sicurezza, avanzate in qualunque fase del procedimento
 - a.1 e b1 le istanze di cui su a e b saranno trasmesse solo via PEC agli indirizzi dibattimento.tribunale.monza@giustiziacert.it e gip.tribunale.monza@giustiziacert.it e gli esiti verranno comunicati dalla cancelleria con le stesse modalità
- c. Richieste di misure cautelari che la Procura della Repubblica provvederà ad inoltrare alla Cancelleria GIP in formato cartaceo, e in formato digitale per gli atti principali al giudice che risulterà assegnatario, al fine di consentire lo svolgimento del lavoro del magistrato da remoto;
- d. Sentenze/provvedimenti definitori emessi dai magistrati in procedimenti ultratriennali (ossia iscritti ante 31.03.2017), anche estranei alle fattispecie sub 1 e 2, e provvedimenti in relazione ai quali il giudice motiverà l'urgenza, nonchè provvedimenti di liquidazione compensi per difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato ovvero per ausiliari del giudice, attesa la natura di emolumento di attività lavorativa prestata.
- 4. Per la gestione dei **procedimenti sub 2 e 3** saranno individuati in apposita tabella i giudici di turno, che opereranno in sede ove necessario.

Il Presidente del Tribunale Dr.ssa Laura Cosentini

Si inserisca il presente provvedimento sul sito del Tribunale.

Si comunichi a:

- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Monza
- Dirigente Amministrativa Tribunale Monza per diffusione al suo interno
- Procura della Repubblica presso Tribunale Monza
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, anche per diffusione ai restanti Ordini

P.C. - Presidenza della Corte d'Appello di Milano

- Consiglio Giudiziario
- CSM Commissione 7^
- Prefettura di Monza